



Caro Associato,

ti informo che il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe” **che prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022**, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, **fino a esaurimento scorte**.

Quindi, ad oggi, e fino al 30 giugno prossimo, **non è più necessario riportare i codici FOR 50 per il legno e FOR 51 per il sughero** e le relative informazioni sulla raccolta differenziata.

Troverai questa comunicazione anche nella sezione di approfondimento sull’etichettatura del nostro sito: <https://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/assoimballaggi/attivita-e-servizi-per-i-soci/etichettatura-ambientale-imballaggi>

Inoltre, ti segnalo che al seguente link trovi la comunicazione di Conai e il testo di legge: <https://www.conai.org/notizie/dl-milleproroghe-sospeso-obbligo-etichettatura-ambientale-imballaggi-fino-al-30-giugno-2022/>

Ad ogni modo, consigliamo ai produttori di imballaggi da trasporto (es. pallet e imballaggi industriali) che si erano già attivati per adempiere all’obbligo di legge, di **continuare comunque a riportare le informazioni richieste sui documenti di trasporto, come da nostra email del 19/11/2021 (vedi sotto)**.

Ti terremo aggiornato sugli sviluppi.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, cordiali saluti

Gennaro Buonauro
Responsabile Assoimballaggi

Qui di seguito si riporta il testo della email inviata il 19/11/21 da Assoimballaggi:

“...visto l’avvicinarsi della fine del 2021, mi preme aggiornarti sul tema dell’Etichettatura ambientale degli imballaggi. Innanzitutto, ti segnalo che è disponibile online il nuovo sito di Conai sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, con le Linee Guida Conai, approfondimenti e risposte a numerosi dubbi, al seguente link: <https://www.etichetta-conai.com/>

Ti ricordo che l’obbligo di etichettatura partirà dal 1 gennaio 2022 (vista la proroga in atto fino al 31 dicembre 2021).

Gli imballaggi per il trasporto o terziari, come pallets e imballaggi industriali, potranno riportare il codice identificativo del materiale legno (FOR 50) solo sui documenti di trasporto, come da circolare del Ministero Transizione Ecologica che puoi trovare sul nostro sito ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI. E questi imballaggi, rientrando nel circuito B2B (professionale), come interpretato da Conai a pag. 23 delle Linee Guida Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi - Etichettatura Ambientale degli Imballaggi (etichetta-conai.com), possono non presentare le informazioni sulla modalità di raccolta differenziata, anche se tali informazioni restano volontariamente applicabili (e noi suggeriamo comunque di riportarle visto che vanno

inserite sui documenti di trasporto).

Tutti gli altri imballaggi (cassette per ortofrutta e pesce, tappi di sughero, ...) sono obbligati a riportare il proprio codice identificativo (FOR 50 per il legno e FOR 51 per il sughero) sull'imballaggio stesso. Inoltre, per tali imballaggi, destinati al circuito B2C (Consumatore), sarà obbligatorio riportare anche un'informazione sulla modalità di raccolta differenziata. (vedi sotto)

Per i tappi di sughero, l'Unione Italiana Vini (UIV) sta progettando una piattaforma on line con tutte le informazioni, in cui saranno inserite, in collaborazione con Assoimballaggi, anche quelle relative al tappo (modalità di raccolta differenziata) che potranno essere lette tramite QR code applicato sull'etichetta della bottiglia. In questo modo si eviterebbe di riportare sul tappo anche le informazioni sulla raccolta differenziata. Quindi, cosa scrivere? Per facilitarvi su come riportare le informazioni, di seguito alcuni nostri suggerimenti, tratti dalle Linee Guida Conai, che, come precisato anche da Conai, rappresentano solo una chiave di lettura del testo di legge.

In generale, suggeriamo il seguente schema (vedi pagg. 19, 23, 34, 35 delle Linee guida Conai):

Tipologia di imballaggio – Codice materiale – Indicazioni per la Raccolta Differenziata

Quindi, per il pallet, ad es., (vale lo stesso per l'imballaggio industriale) si può riportare (solo sui documenti di trasporto): Pallet – FOR 50 Legno – Raccolta Differenziata Legno (verifica con il tuo Comune come conferire questo imballaggio all'isola ecologica)

Per le cassette: Cassetta – FOR 50 Legno – Raccolta Differenziata Legno (verifica con il tuo Comune come conferire questo imballaggio all'isola ecologica)

Per il tappo di sughero: Tappo – FOR 51 Sughero – Raccolta Differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici (verifica le disposizioni del tuo Comune)"

© FederlegnoArredo
C.F. 97228150153 Tel. +39 02806041 Fax +39 0280604392
[Indirizzo Legale Rappresentante](#)



[Annulla sottoscrizione](#) | [Preferenze e-mail](#)